

Proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 giugno 1979)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, basata sul parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 ⁽²⁾, stabilisce, all'articolo 2, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e, all'articolo 3, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità; che spetta al Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, modificare detto statuto e detto regime;

considerando che, alla luce dell'esperienza risultante dall'applicazione dello statuto e del regime e dell'evoluzione verificatasi negli Stati membri, in particolare nel campo delle pensioni e della sicurezza sociale, appare opportuno modificare alcune disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Modifiche dello statuto dei funzionari delle Comunità europee

Articolo 1

Nell'articolo 41, paragrafo 3, il quinto comma viene soppresso e sostituito dai commi seguenti:

« L'interessato è tenuto a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta e a notificare all'istituzione ogni elemento che possa modificare il suo diritto alla prestazione.

All'indennità ed all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma si applica il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno o all'esterno delle Comunità, in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza.

Se il beneficiario stabilisce la sua residenza in un paese per il quale non è stato fissato un coefficiente correttore, si applica quello in vigore per il Belgio.

L'indennità è espressa in franchi belgi e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario.

L'indennità corrisposta in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma ».

Articolo 2

Nell'articolo 50, il quinto comma viene sostituito dal comma seguente:

« si applica l'articolo 41, paragrafo 3, dal quinto al nono comma ».

Articolo 3

Nell'articolo 52, dopo le parole « collocato a riposo » viene aggiunto:

« — d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni,

— a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese in cui compie 60 anni. Se la richiesta viene presentata entro i sei mesi che seguono il compimento dei 60 anni, egli beneficia dell'articolo 5 dell'allegato VIII,

— a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda quando ha almeno 60 anni ovvero avendo raggiunto

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.

un'età compresa fra i 50 e i 60 anni, soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato, in conformità dell'articolo 9 dell'allegato VIII.

L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia ».

Articolo 4

Nell'articolo 53, dopo le parole « previste dall'articolo 78 », viene aggiunto « è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l'incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni ».

Articolo 5

Il paragrafo 4 dell'articolo 73 viene soppresso.

Articolo 6

Nell'articolo 79 :

1. Nel primo comma, dopo l'espressione « prescindendo dalla durata di servizio » viene aggiunto « e dall'età ».
2. Nel secondo comma, viene soppressa l'espressione « eccettuata l'aspettativa per motivi personali per il periodo in cui non vi è stata acquisizione di diritti alla pensione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 40 ».
3. Si aggiunge un terzo comma così redatto :
« Tale ammontare non può inoltre essere inferiore al 42 % dell'ultimo stipendio base del funzionario quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze di cui all'articolo 78, secondo comma ».

Articolo 7

All'articolo 80 :

- nel secondo comma, l'espressione « del titolare » viene sostituita dall'espressione « del coniuge titolare » ;
- nel quarto comma, l'espressione « non funzionario d'un funzionario delle Comunità » viene sostituita dall'espressione « né funzionario né agente temporaneo d'un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità » e l'espressione « di quest'ultimo » viene sostituita con quella « del coniuge superstite » ;
- si aggiunge un quinto comma così redatto :

« i diritti previsti dai commi dal primo al terzo sono riconosciuti in caso di decesso di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto o ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, ovvero dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72, o del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73, nonché in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età di 60 anni ».

Articolo 8

Nel titolo V, dopo l'articolo 81 viene inserito un nuovo articolo 81 bis così redatto :

« Articolo 81 bis

1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare :

- a) in caso di decesso di un funzionario in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto, l'importo della retribuzione cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in servizio, previa detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie, nonché delle indennità a titolo di rimborso spese eventualmente riscosse dal funzionario in conformità della sezione 3 dell'allegato VII ;
- b) per il periodo posteriore alla data in cui il funzionario di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 65 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso ; all'importo di tale pensione vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie ;
- c) in caso di decesso di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto ; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b) ;
- d) in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni ed

abbia richiesto che il godimento della sua pensione fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età di 60 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto all'età di 60 anni ; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b) ;

- e) in caso di decesso di un funzionario o di un ex funzionario beneficiario, al momento del suo decesso, di un'indennità ai sensi dell'articolo 41 o dell'articolo 50 dello statuto, ovvero ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, o dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72, o del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73, l'importo dell'indennità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto ; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b) ;
- f) per il periodo posteriore alla data in cui l'ex funzionario di cui alla lettera e) avrebbe cessato di aver diritto all'indennità, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto se, in tale data, avesse soddisfatto alle condizioni di età richieste per il riconoscimento dei suoi diritti a pensione ; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b).

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttivi eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.

3. L'importo massimo definito in ciascuna delle lettere da a) ad f) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di reversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

Agli importi risultanti da tale ripartizione si applicano l'articolo 82, paragrafo 1, dal secondo al quarto comma ».

Articolo 9

Nell'articolo 82, paragrafo 1, il secondo comma viene sostituito dai seguenti :

« A tali pensioni si applica il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno o all'esterno delle Comunità, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza.

Se il titolare della pensione stabilisce la sua residenza in un paese per cui non è stato fissato un coefficiente correttore, si applica quello in vigore per il Belgio.

Le pensioni espresse in franchi belgi sono pagate in una delle monete di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto, alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma, dello statuto ».

Articolo 10

Dopo l'articolo 85, vengono inseriti un capitolo 5 e un articolo 85 bis così redatti :

« CAPITOLO 5

Surrogazione delle Comunità

Articolo 85 bis

1. Quando la causa del decesso, d'un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, le Comunità, nei limiti degli obblighi statutari che loro incombono in seguito all'evento dannoso, si surrogano di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.
2. Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui sopra :
 - la retribuzione che continua ad essere versata al funzionario, in conformità dell'articolo 59, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro ;
 - i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 70 in seguito al decesso di un funzionario o ex funzionario titolare di una pensione ;
 - le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 72 e 73 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio ;
 - l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 75 ;
 - il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5 dell'allegato VII, a causa della malattia grave, dell'invalidità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico ;
 - il versamento di pensioni d'invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che tenga il funzionario nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni ;
 - il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso del funzionario o dell'ex funzionario oppure al decesso del coniuge non funzionario di un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione ;

— il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un funzionario o di un ex funzionario quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.

3. Tuttavia, la surrogazione delle Comunità non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il loro estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 73. La surrogazione non può avvenire a danno del funzionario ».

Articolo 11

L'articolo 105 è soppresso.

Articolo 12

Nell'articolo 107, nel primo e nel secondo trattino del paragrafo 2 e nei paragrafi da 4 a 6, la cifra « 65 » viene sostituita dalla cifra « 60 ».

Articolo 13

Dopo l'articolo 107 viene inserito un articolo 107 bis, così redatto :

« Articolo 107 bis

Le disposizioni dell'articolo 107, quali erano in vigore fino al ... continuano ad essere applicabili ai funzionari interessati da tali disposizioni e che rimangono in servizio oltre l'età di 60 anni ».

Articolo 14

L'ultimo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, che mantiene in vigore le disposizioni degli articoli da 93 a 105 dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio viene modificato nel senso che il mantenimento in vigore dell'articolo 102 dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio implica una sostituzione dell'età da 60 a 65 anni nel paragrafo 2, sub b) d) e) e f).

Le disposizioni dell'articolo 102, quali erano in vigore al ... restano applicabili ai funzionari interessati da tali disposizioni e che restano in servizio oltre l'età di 60 anni.

Articolo 15

Nell'allegato VIII, l'articolo 4 viene sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4

Il funzionario che, dopo aver lasciato un precedente servizio presso una delle istituzioni in qualità di funzionario ovvero di agente temporaneo, sia stato riammesso in servizio presso un'istituzione delle Comunità, acquista nuovi diritti a pensione. Egli può chiedere che sia presa in considerazione, per il calcolo dei suoi diritti a pensione, la durata totale dei suoi servizi in qualità di funzionario o di agente temporaneo, a condizione di riversare le somme che gli fossero state eventualmente versate a norma dell'articolo 12 del presente allegato o dell'articolo 39 del regime applicabile agli altri agenti o che avesse riscosso, a titolo di pensione di anzianità, il tutto maggiorato degli interessi composti al saggio annuo dal 3,5 %.

Se il funzionario, titolare di una pensione di anzianità, non effettua il rimborso previsto dal comma precedente, la somma costituente il capitale corrispondente all'equivalente attuariale della sua pensione di anzianità, alla data in cui tale pensione ha cessato di essergli versata, gli viene bonificata, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, sotto forma di una pensione di anzianità differita all'età in cui cesserà dal servizio.

Nel caso in cui, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, il funzionario abbia diritto all'indennità *tantum*, tale indennità viene diminuita dei versamenti effettuati in virtù dell'articolo 42 del regime applicabile agli altri agenti ; quando l'interessato ha diritto a una pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti in proporzione dell'importo dei versamenti effettuati in virtù di detto articolo ».

Articolo 16

Nell'allegato VIII, articolo 5, il testo attuale viene sostituito da quello seguente :

« Articolo 5

Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 2, il funzionario che si trova in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto e che, avendo totalizzato meno di 35 annualità all'età 60 anni, viene collocato a riposo per anzianità a tale età, a sua richiesta, alle condizioni dell'articolo 52, secondo trattino, dello statuto, beneficia di una maggiorazione di pensione pari ad un quarto dell'ammontare dei diritti a pensione da lui maturati. Egli beneficia inoltre di una maggiorazione di pensione corrispondente a due annualità e mezza, senza che il totale della pensione possa tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base da prendere in considerazione in conformità, secondo il caso, del secondo o del terzo comma dell'articolo 77 dello statuto ».

Articolo 17

Nell'allegato VIII, dopo l'articolo 5, viene inserito un articolo 5 bis così redatto :

« Articolo 5 bis

Le disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato VIII, quali erano in vigore prima del . . . , continuano ad essere applicabili :

- al funzionario che, trovandosi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto, rimanga in servizio oltre il 60° anno di età alla data del . . . ;
- all'ex funzionario che beneficia oltre il 60° anno di età di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, o dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72, o del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73.

Tuttavia, per il funzionario di cui al primo trattino che, avendo già compiuto più di 60 anni alla data del . . . è, a sua richiesta, ammesso al beneficio della pensione di anzianità prima dell'età di 65 anni, la maggiorazione di pensione di cui egli beneficia ai sensi dell'articolo 5, allegato VIII, quale era in vigore prima del . . . , è completata fino a concorrenza del quarto dell'ammontare dei diritti a pensione maturati all'età di 60 anni.

L'interessato beneficia inoltre di una maggiorazione corrispondente alla metà delle annualità che avrebbe maturato se fosse rimasto in servizio fino all'età di 65 anni, con esclusione di ogni altra maggiorazione prevista dalle disposizioni abrogate dell'articolo 5, allegato VIII, e senza che il totale della pensione possa superare il 70 % dell'ultimo stipendio base da prendere in considerazione in conformità, secondo il caso, del secondo o del terzo comma dell'articolo 77 dello statuto ».

Articolo 18

Nell'allegato VIII, articolo 9,

- al primo comma, prima frase, dopo i termini « che cessa » vengono inseriti i termini « o che abbia cessato definitivamente » ;
- al testo attuale viene aggiunto un secondo comma così redatto :
« I coefficienti di riduzione indicati nella tabella precedente non vengono tuttavia applicati alla pensione di anzianità al cui beneficio sia stato ammesso, a sua richiesta e conformemente a criteri da definire in una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni, il fun-

zionario che comprova, nel corso dei cinque anni successivi all'adesione di un nuovo Stato membro, di avere un'età superiore ai 50 anni e inferiore ai 60 anni. Ai fini dell'applicazione degli articoli 72 e 81 dello statuto, si considera che l'interessato sia rimasto al servizio delle Comunità fino all'età di 60 anni ».

Articolo 19

Nell'allegato VIII, articolo 11, viene aggiunto un paragrafo 3 così redatto :

« 3. Il funzionario che, dopo aver utilizzato tutti i diritti previsti dalle disposizioni del paragrafo precedente, non può beneficiare di un numero di annualità numericamente equivalente al totale degli anni di attività professionale che hanno dato luogo al versamento previsto dalle disposizioni suddette, ha facoltà di chiedere la convalida degli anni non computati.

Il funzionario che non può beneficiare delle disposizioni del paragrafo precedente, a causa della natura delle attività professionali da lui svolte prima della nomina in qualità di funzionario, ha facoltà, purché gli anni di esercizio di tali attività non possano dar luogo in altro modo ad una pensione, di chiedere la convalida degli anni suddetti.

La convalida prevista dai commi precedenti avviene a condizione che il funzionario effettui il versamento dell'importo relativo mediante trattenute mensili sulla sua retribuzione, che non possono superare il tasso previsto dall'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto, senza tener conto dei coefficienti correttivi e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo della pensione di anzianità previsto dall'articolo 77 dello statuto.

Ciascun periodo di tre anni nel corso del quale sono state operate le citate trattenute mensili corrisponde alla convalida di un anno. Ciascuna frazione del periodo triennale nel corso del quale sono state operate le trattenute mensili corrisponde alla stessa frazione di un anno per la convalida degli anni non computati. Qualora le trattenute siano inferiori al tasso di cui al comma che precede, il periodo da convalidare sarà ridotto proporzionalmente.

Le modalità della convalida, comprese le misure transitorie che consentano il riscatto da parte dei funzionari che non possono effettuare la totalità dei versamenti necessari prima di essere collocati a riposo, sono stabilite da ciascuna istituzione. Il numero di anni convalidati sulla base di queste misure non può tuttavia superare il terzo degli anni passati al servizio delle istituzioni ».

Articolo 20

Nell'allegato VIII, articolo 14, il primo comma viene sostituito da un comma così redatto :

« Il diritto alla pensione d'invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al collocamento a riposo in applicazione dell'articolo 53 dello statuto ».

Articolo 21

Nell'allegato VIII, articolo 17, primo comma, dopo l'espressione « prescindendo dalla condizione di durata di servizio », vengono inseriti i termini « e di età ».

Articolo 22

Nell'allegato VIII, dopo l'articolo 17 viene inserito un articolo 17 bis così redatto :

« Articolo 17 bis

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 22 del presente allegato, la vedova di un ex funzionario cui sia stata applicata una misura di dispensa dall'impiego o di cessazione dalle funzioni ai sensi dei regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 e che sia deceduto mentre era beneficiario di un'indennità mensile ai sensi dell'articolo 50 dello statuto ovvero di uno dei regolamenti suddetti, ha diritto, purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione, ad una pensione vedovile pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato il marito se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

L'importo della pensione vedovile prevista dal comma precedente non può essere inferiore a quelli previsti dall'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in nessun caso superare quello del primo versamento della pensione di anzianità di cui avrebbe avuto diritto l'ex funzionario se, essendo rimasto in vita e avendo esaurito il suo diritto all'una o all'altra delle indennità suddette, fosse stato ammesso a beneficiare della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio di cui al primo comma non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio del funzionario contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle loro necessità.

Lo stesso vale se il decesso dell'ex funzionario deriva da una delle circostanze previste dall'articolo 17, secondo comma, in fine ».

Articolo 23

All'allegato VIII, articolo 19, dopo le parole « ha diritto » si aggiunge l'espressione « fatte salve le disposizioni dell'articolo 22 ».

Articolo 24

Nell'allegato VIII, articolo 20, dopo l'espressione « dai precedenti articoli » vengono inseriti i termini « 17 bis, 18, 18 bis e 19 ».

Articolo 25

Nell'allegato VIII, articolo 23, primo comma, viene aggiunto un terzo trattino così redatto :

« — o, in caso di decesso del funzionario in seguito ad una delle circostanze di cui all'articolo 78, secondo comma, dello statuto, della metà della pensione d'invalidità di cui il funzionario avrebbe beneficiato se, rimasto in vita, fosse stato colpito da un'invalidità permanente totale ».

Articolo 26

Nell'allegato VIII, l'articolo 27 viene sostituito dal testo seguente :

« La moglie divorziata di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto, al decesso del marito, alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione che la sentenza di divorzio non sia stata pronunciata esclusivamente per sua colpa.

La moglie divorziata deve inoltre provare, all'atto del decesso del suo ex marito, di essere creditrice per sé stessa di una pensione alimentare a carico dell'ex marito, fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore agli alimenti suddetti, adeguati alle stesse condizioni della pensione di reversibilità.

La moglie divorziata perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex marito. Essa beneficia delle disposizioni dell'articolo 26, qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex marito ».

Articolo 27

L'allegato VIII, articolo 28, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« In caso di coesistenza di più mogli divorziate aventi diritto ad una pensione di reversibilità o di

una o più mogli divorziate e di una vedova aventi diritto ad una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, secondo e terzo comma ».

Articolo 28

Nell'allegato VIII, articolo 30 :

- l'espressione « in attività di servizio » viene sostituita da quella « che si trova in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto »,
- l'espressione « dal suo domicilio » viene soppressa.

Articolo 29

Nell'allegato VIII, articolo 31, vengono soppressi i termini « dal suo domicilio ».

Articolo 30

Nell'allegato VIII, dopo l'articolo 31, viene inserito un articolo 31 bis così redatto :

« Articolo 31 bis

Quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'ex funzionario, il coniuge o le persone considerate a carico di un ex funzionario, quale è definito all'articolo 18 bis dell'allegato VII o di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto ovvero dei regolamenti (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68, o (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72, o (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73, possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti a pensione di reversibilità che sarebbero loro riconosciuti dalle disposizioni del presente allegato ».

Articolo 31

Nell'allegato VIII, articolo 32, viene soppressa l'espressione « dal suo domicilio ».

Articolo 32

Nell'allegato VIII, articolo 33,

- fra le cifre « 31 » e « 32 » viene inserita la cifra « 31 bis ».
- i termini « del titolare di una pensione » sono sostituiti da « dell'ex funzionario ».

Articolo 33

1. Nell'allegato VIII, articoli 21, paragrafo 1, primo comma, 22, terzo comma, 23, primo e ultimo comma,

24, prima frase, 25, 34, secondo comma, 42 e 46, dopo il termine « funzionario » si deve aggiungere « o ex funzionario ».

2. Nell'allegato VIII, articoli 14, secondo e terzo comma, 15, 16, 18 bis, secondo comma, 23, secondo trattino, 31 e 43, il termine « il funzionario » viene sostituito da « l'ex funzionario ».

Articolo 34

Nell'allegato VIII, articolo 45, viene soppresso il secondo comma.

Articolo 35

L'articolo 47 dell'allegato VIII viene soppresso.

CAPITOLO 2

Modifiche del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

Articolo 36

Nell'articolo 13 viene aggiunto un secondo comma così redatto :

« Il secondo comma dell'articolo 33 dello statuto si applica per analogia ».

Articolo 37

Nell'articolo 15 :

1. i due commi attuali costituiscono un paragrafo 1,
2. viene aggiunto un paragrafo 2 così redatto :
 - « 2. Le disposizioni dell'articolo 43 dello statuto in materia di rapporti informativi si applicano per analogia anche agli agenti di cui all'articolo 2, lettere a), c) e d) ».

Articolo 38

Nell'articolo 16, secondo comma, l'espressione « minimo di un mese » viene sostituita da « minimo di dodici mesi ».

Articolo 39

Nell'articolo 28, il secondo comma viene sostituito dal testo seguente :

« Se l'agente temporaneo dimostra di non poter essere coperto da un'altro regime pubblico di assicurazione malattia può chiedere, entro il mese successivo

alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista dal primo comma. Il contributo di cui all'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto viene calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente e sostenuto da quest'ultimo in ragione della metà.

Con decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, adottata previo parere del medico di fiducia dell'istituzione, il termine di un mese per la presentazione della domanda nonché la limitazione di sei mesi prevista dal comma precedente non si applicano nel caso in cui l'interessato sia colpito da una malattia grave o prolungata, contratta nel corso del suo impiego e dichiarata all'istituzione prima della scadenza del periodo di sei mesi previsto dal comma precedente, a condizione che l'interessato si sottoponga al controllo medico organizzato dall'istituzione ».

Articolo 40

Dopo l'articolo 28, viene inserito un articolo 28 bis così redatto :

« Articolo 28 bis

L'ex agente temporaneo che, dopo la scadenza del suo contratto, soddisfa le condizioni previste per la concessione dell'indennità di disoccupazione o le soddisferebbe se non fosse colpito da inabilità al lavoro, è coperto contro i rischi di malattia-maternità presso il regime obbligatorio di sicurezza sociale del paese delle Comunità nel quale stabilisce la sua residenza per quanto riguarda :

- le indennità previste da detto regime in caso di inabilità al lavoro,
- le prestazioni diverse dalle indennità suddette e previste da detto regime in caso di malattia o di maternità.

Nel caso che l'ex agente temporaneo abbia diritto alle prestazioni di cui al secondo trattino del comma precedente, le persone a suo carico beneficiano delle medesime prestazioni.

Le modalità di controllo, pagamento e rimborso sono analoghe a quelle previste dall'articolo 28 ter, seconda frase ».

Articolo 41

Dopo l'articolo 28 bis, viene inserito un articolo 28 ter così redatto :

« Articolo 28 ter

Per la copertura dei rischi di disoccupazione l'ex agente temporaneo beneficia delle prestazioni del

regime obbligatorio di assicurazione contro la disoccupazione del paese delle Comunità nel quale stabilisce la sua residenza. Egli è sottoposto alle modalità di controllo e di pagamento previste da detto regime, al quale l'istituzione rimborsa l'importo delle prestazioni erogate all'interessato ».

Articolo 42

Nell'articolo 32 viene inserito un secondo comma così redatto :

« L'agente può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, dello statuto ».

Articolo 43

L'articolo 33 viene modificato come segue :

1. Al paragrafo 1, terzo comma, dopo l'espressione « tale tasso è maggiorato » viene inserito « del 2 % per ogni anno preso in considerazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'allegato VIII dello statuto e ... ».
2. Al paragrafo 1, l'ultimo comma viene sostituito dal testo seguente :

« Il beneficiario di una pensione d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VIII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto ; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base della pensione del beneficiario ».
3. Nel paragrafo 4,
 - a) il secondo comma viene sostituito dal testo seguente :

« Se l'interessato non viene reintegrato in servizio presso le Comunità, beneficia a sua scelta :

 - o dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 39, calcolata sulla base della durata del servizio effettivamente prestato,
 - o, a condizione che sia agente ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c) o d), ed abbia compiuto almeno 50 anni di età, di una pensione di anzianità alle condizioni previste dal titolo V, capitolo 3, dello statuto e dall'allegato VIII dello statuto » ;
 - b) viene inserito un terzo comma così redatto :

« il periodo di tempo nel corso del quale ha riscosso la pensione d'invalidità è preso in considerazione senza versamento di contributi, per il calcolo della sua pensione di anzianità ».

Articolo 44

Nell'articolo 34 :

1. al primo comma, è soppressa l'ultima frase :

2. il secondo comma viene soppresso ;
3. al terzo comma attuale, che diventa secondo comma, dopo i termini « ex agente » viene aggiunto « che sia titolare di una pensione d'invalidità come pure in caso di decesso di un ex agente » e i termini « lettera c) o d) » vengono sostituiti da « lettere a), c) o d) » ;
4. viene aggiunto un terzo comma redatto come segue :

« In caso di scomparsa per un periodo superiore ad un anno, sia di un agente, sia di un ex agente titolare di una pensione d'invalidità o di anzianità, sia di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale compie i 60 anni, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso ».

Articolo 45

Nell'articolo 36, il primo comma è sostituito dal seguente testo :

« La vedova di un agente beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, di una pensione vedovile, il cui ammontare non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente né al minimo vitale definito dall'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto. In caso di decesso di un agente di cui all'articolo 2, lettere a), c) o d), l'ammontare della pensione vedovile è maggiorato fino alla concorrenza del 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se avesse potuto pretendervi prescindendo dalle condizioni di durata di servizio e di età, al momento del decesso ».

Articolo 46

Nell'articolo 37,

1. dopo il terzo comma, viene inserito un quarto comma così redatto :

« In caso di decesso di un ex agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera c) o d), che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile

successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 60 anni, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai commi precedenti ».

2. Al quarto comma attuale, dopo l'espressione « di un agente temporaneo » viene aggiunto « o di un ex agente titolare di una pensione di anzianità o di invalidità » ; i termini « dell'agente temporaneo stesso » sono sostituiti da « del coniuge superstite ».

Articolo 47

Dopo l'articolo 38 viene inserito un articolo 38 bis così redatto :

« Articolo 38 bis

Le norme in materia di massimali e di ripartizione previste dall'articolo 81 bis dello statuto si applicano per analogia ».

Articolo 48

Nell'articolo 39,

1. Il paragrafo 1, primo comma, viene sostituito dal testo seguente :

« all'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2, lettera b), ha diritto al versamento dell'indennità una tantum alle condizioni previste dall'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto.

2. Al paragrafo 2, i termini « lettera c) o d) » vengono sostituiti da « lettere a), c) o d) ».

3. Viene aggiunto un paragrafo 3 così redatto :

« 3. Il titolare di una pensione di anzianità, acquisita all'età di 60 anni o ad un'età successiva, ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto ; l'assegno di famiglia viene calcolato sulla base della pensione del beneficiario ».

Articolo 49

Nel capitolo 6 vengono apportate le seguenti modifiche:

1. — La sezione D viene intitolata: « *Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso, nonché del regime delle pensioni* ».
- Nell'articolo 41, si legga: « Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale

previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 83 dello statuto, nonché degli articoli 36 e 38 dell'allegato VIII dello statuto stesso ».

2. Dopo l'articolo 42 viene inserita una sezione E e l'articolo 43 viene sostituito come segue :

« *Sezione E — Liquidazione dei diritti degli agenti temporanei*

Articolo 43

Le disposizioni degli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 dell'allegato VII dello statuto si applicano per analogia ».

3. Dopo l'articolo 43 viene inserita una sezione F e l'articolo 44 viene sostituito come segue :

« *Sezione F — Pagamento delle prestazioni*

Articolo 44

Le disposizioni dell'articolo 82 dello statuto e dell'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto concernenti il pagamento delle prestazioni si applicano per analogia.

Tutte le somme dovute alle Comunità da un agente a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono, nel modo che sarà determinato dall'istituzione di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto, dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi ».

4. Dopo l'articolo 44 viene inserita una sezione G intitolata « *Surrogazione delle Comunità* » e costituita da un articolo 44 bis così redatto :

« *Articolo 44 bis*

Le disposizioni dell'articolo 85 bis dello statuto concernenti la surrogazione delle Comunità si applicano per analogia ».

Articolo 50

Nell'articolo 49,

1. il paragrafo 1 viene modificato come segue :

« Previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato IX dello statuto, che si applica per analogia, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma ; l'interessato viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente può essere colpito da una misura di sospensione alle

condizioni previste dall'articolo 88 dello statuto, che si applica per analogia ».

2. Al paragrafo 2, i termini « in questo caso » sono sostituiti da : « In caso di risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 1 ».

Articolo 51

Nell'articolo 50, il paragrafo 2 viene sostituito dal testo seguente :

« In tal caso, la risoluzione viene pronunciata dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, sentito l'interessato e previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato IX dello statuto, che si applica per analogia.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente può essere colpito da una misura di sospensione, alle condizioni previste dall'articolo 88 dello statuto che si applica per analogia.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 2 ».

Articolo 52

Dopo l'articolo 50 viene inserito un articolo 50 bis così redatto :

« *Articolo 50 bis*

Indipendentemente dagli articoli 49 e 50, ogni mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo, ai sensi del presente regime, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare alle condizioni previste dal titolo VI dello statuto e, se del caso, dall'allegato IX dello statuto le cui disposizioni si applicano per analogia ».

Articolo 53

Nell'articolo 59, il primo comma viene completato dalla frase : « Tuttavia, il beneficio del congedo di malattia retribuito è limitato con un minimo di un mese alla durata dei servizi prestati dall'agente ausiliario ».

CAPITOLO 3

Disposizioni transitorie

Articolo 54

1. Il titolare di un diritto ad una pensione o indennità, i cui diritti pecuniari vengono ridotti in seguito all'ado-

zione del presente regolamento, beneficia di un'indennità pari, ogni mese, alla differenza tra gli importi netti che l'interessato riscuoteva immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli importi netti da lui riscossi in applicazione delle nuove disposizioni.

Per la determinazione degli importi netti riscossi dall'interessato immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, vanno presi in considerazione, se necessario in modo fittizio, oneri familiari identici a quelli da lui comprovati in occasione del calcolo dell'indennità.

Per la determinazione degli importi netti di cui al primo e secondo comma si fa astrazione dall'applicazione dei coefficienti correttori.

All'indennità si applicano il coefficiente correttore e le condizioni di pagamento fissate dall'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto.

L'indennità è soppressa al più tardi sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli agenti temporanei.

3. Il campo di applicazione delle presenti disposizioni si estende ai titolari di una pensione di superstite di cui agli articoli 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto.

4. Il funzionario che ha compiuto l'età di 60 anni alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, dispone di un termine supplementare di tre mesi al di là di quello previsto dall'articolo 52, secondo nuovo trattino dello statuto, per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Articolo 55

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 54, paragrafo 3, è applicabile a decorrere dal 4 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.